

Circolare CDP 25 febbraio 2003, n. 1250

Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualità.

- *Alle amministrazioni statali*
- *Agli enti pubblici*
- *Alle regioni*
- *Alle province autonome di Trento e di Bolzano*
- *Alle amministrazioni provinciali e comunali*
- *Alle comunità montane, isolate e di arcipelago*
- *Alle unioni di comuni*

e, p.c.:

- *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
- *Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*
- *Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*
- *Alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali*
- *All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)*
- *All'Unione province italiane (U.P.I.)*
- *All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)*

Premessa: le novità recate dalla legge finanziaria 2003.

Il Fondo Rotativo per la Progettualità (d'ora in avanti, anche "FRP") è stato istituito a fine 1995, dalla legge n. 549¹.

Nei sette anni trascorsi dalla sua istituzione, lo strumento ha registrato un costante incremento delle richieste di accesso, che ha determinato un notevole impegno di risorse in termini di formale concessione dei finanziamenti.

A tale fenomeno, tuttavia, non ha fatto riscontro una altrettanto decisa capacità dei soggetti beneficiari di dare effettivamente seguito alle attività progettuali finanziate: il rapporto tra le somme effettivamente utilizzate (erogazioni) e l'importo delle anticipazioni complessivamente concesso risulta infatti piuttosto insoddisfacente.

La Cassa depositi e prestiti ha introdotto a fine 2001, per via amministrativa - e quindi nel quadro della normativa primaria in quel momento vigente - dei meccanismi procedurali volti al più efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto della natura rotativa del Fondo; tali correttivi hanno prodotto, durante lo scorso anno, dei primi significativi risultati.

L'articolo 70 della legge del 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) incide oggi profondamente sulla disciplina legislativa pre-vigente, ridefinendo in parte il relativo ambito soggettivo ed oggettivo, ma soprattutto consegnando all'Istituto dei più ampi margini di flessibilità regolativa ed operativa, necessari a rafforzare ed a rendere completo ed organico il quadro delle nuove caratteristiche di funzionamento del FRP.

¹ Il testo vigente dell'articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28.12.1995, n. 549 è riportato in **Allegato A**.

Ciò nella conferma e, anzi, nel rafforzamento, della finalità originaria del Fondo, che come è noto consiste nel *razionalizzare e accelerare* la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha dunque deliberato l'approvazione della presente Circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01.

Per rendere più agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli enti interessati, la Circolare contiene indicazioni di carattere generale sulle principali caratteristiche del FRP, delucidazioni su aspetti procedurali nonché una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle risorse agevolate.

Per la terminologia utilizzata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e succ. mm. ed ii. e dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 554/1999 e succ. mm. ed ii.).

1. **Dotazione del Fondo e Riserve.**

Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

La nuova disciplina legislativa non fissa un puntuale importo per la dotazione del FRP, ma attribuisce alla Cassa depositi e prestiti il compito di stabilirla periodicamente, *in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58* (dell'art. 1 della legge n. 549/1995).

Ciò stante, e considerato le attuali disponibilità sul Bilancio dello Stato, la dotazione del Fondo viene ora stabilita, fino a nuova deliberazione, in **400 milioni di euro**.

Tale importo complessivo, in base alle nuove disposizioni legislative, è articolato nelle seguenti **quote di riserva**:

QUOTA A: fino a 120 milioni di euro (pari al 30% della dotazione complessiva), per le esigenze progettuali degli interventi **inseriti nel piano straordinario**, di cui all'articolo 80, comma 21, della legge finanziaria 2003, di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. Tale riserva sarà operativa, per espressa previsione legislativa, per un biennio; scadrà dunque il 31 dicembre 2004;

QUOTA B: almeno 168 milioni di euro (pari al 60% della *quota residua*, ossia della dotazione complessiva al netto della "QUOTA A"), per le aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree. Si rammenta che le aree depresse del territorio nazionale sono quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d. *phasing out*), nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga");

QUOTA C: fino a 28 milioni di euro (pari al 10% della *quota residua*), per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. Legge Obiettivo), **non localizzate nelle predette aree depresse**;

QUOTA D: 84 milioni di euro rappresentano la quota di risorse non riservata dalla legge. **Tale importo è qui espresso in via indicativa, in quanto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate. Il legislatore, infatti, introducendo delle soglie percentuali minime o massime e un termine per l'utilizzo della "QUOTA A", ha legittimato l'Istituto ad una gestione dinamica del Fondo, che dovrà svolgersi in rapporto alle effettive capacità degli enti interessati ad impegnare le rispettive quote di riserva, anche in termini di celerità nell'accesso e nei rimborsi.**

2. **Ambito soggettivo.**

Come accennato in premessa, la legge finanziaria 2003 ha ridefinito l'ambito soggettivo di intervento del Fondo, riconducendolo sostanzialmente a quello previsto per l'ordinaria attività di finanziamento dell'Istituto.

Il Fondo può oggi finanziare:

- a) le **Amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo;
- b) le **Regioni** e le **Province Autonome**;
- c) gli **Enti Locali** (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate o di arcipelago, Unioni di comuni);
- d) gli **Enti Pubblici**, economici e non economici, locali, regionali e nazionali (a titolo esemplificativo: aziende speciali e consorzi degli Enti Locali e delle Regioni; istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecc.).

Risulta evidente, rispetto alla pre-vigente disciplina, l'inserimento tra i soggetti beneficiari delle Amministrazioni statali; di converso, sono ora esclusi dalla possibilità di beneficiare della concessione di nuove anticipazioni, i consorzi misti (pubblico-privato) e le società (per azioni o a responsabilità limitata) per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali.

3. Ambito oggettivo.

Anche l'ambito oggettivo risulta modificato dalle nuove disposizioni legislative.

Da un lato, il riferimento ai "documenti componenti" i vari stadi della progettazione, rende coerente la disciplina di tale ambito con la terminologia utilizzata dalla vigente normativa sui lavori pubblici; dall'altro, l'oggetto dei finanziamenti risulta ampliato con gli "studi per la rilevazione dei bisogni e delle esigenze".

E' pertanto oggi possibile finanziare, oltre che l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale, in qualsiasi progressivo livello della sua definizione, anche le preliminari fasi programmatiche.

In altri termini, il legislatore ha inteso estendere l'intervento del Fondo dalla tradizionale redazione dei tre livelli di progettazione, agli indispensabili e fondamentali accertamenti di pre-fattibilità e fattibilità (sostenibilità economico-finanziaria, amministrativo-procedurale, socio-ambientale e tecnica), che partono proprio dalla rilevazione dei fabbisogni infrastrutturali espressi dal territorio.

E' da una accurata indagine su questi aspetti che può nascere, infatti, la consapevole scelta di proseguire o meno nell'iniziativa, impegnando così in modo più efficiente le risorse pubbliche - di solito scarse - disponibili.

Ma soprattutto, solo una solida ed approfondita impostazione iniziale dell'investimento, consente un "montaggio" dell'operazione che favorisce, laddove ce ne siano i reali presupposti economici, il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione e/o nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Ciò precisato, il Fondo può anticipare le spese necessarie per la redazione:

- a) degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze²;
- b) degli studi di fattibilità³;
- c) dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi⁴. Nell'**Allegato B**), che fa parte integrante della presente Circolare, è riportato l'elenco analitico di tali documenti;
- d) dei documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione⁵.

Si precisa che tra le voci finanziabili di cui al precedente punto c) è da intendersi compreso anche il "premio" che l'amministrazione riconosce al vincitore del concorso di progettazione e attraverso il quale la medesima amministrazione acquisisce la proprietà del progetto (preliminare e/o definitivo). Tale premio non può superare il 60% dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali⁶.

Si chiarisce inoltre che ciascuna anticipazione può finanziare la progettazione di una singola opera ovvero di un **insieme di opere** funzionalmente e unitariamente orientate alla soddisfazione di un'esigenza o di un bisogno (es.: "acquedotto - fognatura - depurazione", opere connesse inserite in un PRUSST, ecc.).

Sul piano tecnico, comunque, l'unica anticipazione che sarà accordata a fronte di un insieme di opere, sarà concessa in distinte quote, in rapporto a ciascuna opera componente l'insieme; ciò al fine di una più

² Art. 14

, co. 2, Legge n. 109/94; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 554/99 e art. 3, comma 1, D.M. Lavori Pubblici 21 giugno 2000.

³ Art. 14, co. 2, Legge n. 109/94; art. 11, comma 2, D.P.R. n. 554/99.

⁴ Artt. 18, 25 e 35 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

⁵ Ex art. 94, comma 13, della L. 289/2002; art. 17, comma 13 della L. n. 109/94 e articoli da 57 a 61 del D.P.R. n. 554/99.

⁶ Art. 59, co. 4, del D.P.R. n. 554/99.

efficiente gestione amministrativa di tutte le fasi della connessa procedura (affidamenti, erogazioni, riduzioni, rimborsi, ecc.).

4. Spese non finanziabili.

Si conferma la non finanziabilità delle seguenti spese:

- incentivi di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 109/94, per le progettazioni effettuate con risorse interne delle amministrazioni, trattandosi di spese correnti;
- spese per la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara;
- spese già sostenute al momento della richiesta di anticipazione (ad eccezione di quelle relative agli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze);
- rimborsi spese ai soggetti non vincitori dei concorsi di progettazione (art. 59, co. 4 del D.P.R. n. 554/99);
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese relative alla predisposizione di atti di pianificazione (urbanistica, territoriale, ambientale, ecc.);
- spese per la redazione di particolari atti di programmazione di settore (per es.: Piani di Ambito nel settore idrico, Programmi Urbani di Mobilità, ecc.).

Diventano non finanziabili, rispetto alle precedenti regole per l'accesso al FRP, gli studi di fattibilità per la costituzione delle Società di Trasformazione Urbana (STU).

5. Soglie per l'accesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, al fine di assicurare il più efficace utilizzo delle risorse, ha ritenuto di fissare i seguenti limiti di importo per l'accesso al Fondo (ad eccezione che per gli interventi relativi alla "QUOTA A", **per i quali non sussiste alcuna soglia minima di importo**):

- €250.000 per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
- €1.000.000 per tutti gli altri soggetti beneficiari.

Tali limiti sono riferiti al costo previsto delle opere, intendendosi per tale la somma delle sole spese previste per lavori e forniture (al netto di IVA).

Nel caso di spese connesse a insiemi di opere, da finanziare con un'unica anticipazione, almeno una tra queste opere deve superare la soglia di importo come sopra definita.

Queste soglie, ovviamente, non operano per le richieste di accesso al Fondo relative ai concorsi di idee.

6. Importo della anticipazione.

Ai fini della presente Circolare le spese finanziabili dal Fondo, relative all'intero ciclo programmatico-progettuale, sono suddivise in cinque "fasi", di studio o di progettazione, secondo la seguente tabella:

FASE	SPESA FINANZIABILE
1 (STUDIO)	- studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze - documenti preparatori dei concorsi di idee
2 (STUDIO)	- studi di fattibilità
3 (PROGETTAZIONE)	- documenti componenti i progetti preliminari - documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione preliminare
4 (PROGETTAZIONE)	- documenti componenti i progetti definitivi - documenti preparatori e premio dei concorsi di progettazione definitiva
5 (PROGETTAZIONE)	- documenti componenti i progetti esecutivi

Ferma restando la possibilità di presentare tante richieste di anticipazione quante sono le suddette fasi, è in facoltà del soggetto beneficiario accorpate in una richiesta di anticipazione le fasi 1-2 e le fasi 3-4-5 (non è consentito dunque il finanziamento contestuale, ad esempio, delle fasi 2 e 3).

L'importo complessivo delle anticipazioni riferite a ciascuna opera, o a ciascun "insieme funzionale di opere", deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa, e non può comunque superare il 10% del costo presunto dell'opera (o dell'insieme funzionale di opere), per il quale occorre fare riferimento ai soli importi previsti per lavori e per forniture (al netto di IVA).

Per la finanziabilità delle spese di cui alle fasi di “studio” sono comunque posti i limiti di importo e le condizioni che seguono:

- lo studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze non è finanziabile autonomamente, ma solo contestualmente al finanziamento dello studio di fattibilità di una delle opere in esso comprese e per un importo massimo pari a 5.000 euro all'anno per ciascun ente beneficiario;
- i documenti preparatori dei concorsi di idee sono finanziabili per un importo massimo di 10.000 euro per ogni concorso;
- gli studi di fattibilità sono finanziabili per un importo massimo pari all'1% del costo presunto dell'opera.

7. Rimborso.

Le somme erogate in anticipazione sono rimborsate all'Istituto **entro 60 giorni** dal perfezionamento della provvista finanziaria⁷ necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera.

Trascorsi **tre anni** dalla data di prima erogazione dell'anticipazione, il rimborso è comunque dovuto, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.

Il rispetto dei termini per il rimborso evita l'applicazione degli **interessi di mora** - che restano comunque a carico dei soggetti beneficiari delle anticipazioni - calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti, maggiorato del 50%.

Si ricorda che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del Fondo, alla Cassa depositi e prestiti è riconosciuto, per legge, un tasso di interesse posto a carico del bilancio dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha ritenuto inoltre di abolire sia le spese di valutazione che il contributo dello 0,50%, in precedenza richiesti a titolo di concorso alle spese di amministrazione.

8. Criteri di valutazione.

La legge finanziaria 2003, riformulando il comma 56 ed introducendo il comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 549/95, ha prodotto una significativa innovazione nella logica di accesso al Fondo.

Nella prospettiva di una migliore allocazione delle risorse, il legislatore, attraverso il richiamo ai “criteri di valutazione”, ha inteso rafforzare i processi decisionali pubblici di investimento, migliorandone la qualità intrinseca oltre che la loro coerenza con i riferimenti programmatori – locali, di area vasta, regionali, nazionali, comunitari – nei quali le stesse si inseriscono.

Tali criteri di valutazione si sostanziano in specifici presupposti istruttori per la concessione delle anticipazioni, differenziati anche in ragione dell'importo previsto dell'opera da progettare, come chiarito nel successivo punto 9.

9. Procedura.

9.1 Domanda.

Tutte le domande di anticipazione, indipendentemente dalla quota di riserva a cui afferiscono, dall'importo dell'opera da progettare e dalla fase per la quale si richiede il finanziamento, devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda/dichiarazione di cui all'**Allegato C**, che fa parte integrante della presente Circolare, e devono essere sottoscritte dal Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 109/94 ed agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 554/99⁸.

Alla domanda/dichiarazione deve essere allegata la **delibera di assunzione dell'anticipazione**, adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative utilizzando lo schema di cui all'**Allegato D**, anch'esso parte integrante della presente Circolare.

La documentazione base – domanda/dichiarazione e delibera di assunzione – è quella in generale sufficiente per l'accesso alle risorse del Fondo (lo è in ogni caso per le richieste relative alla “QUOTA A”).

⁷ Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell'Ente, lo stesso è in condizioni di procedere alla liquidazione dell'impegno di spesa precedentemente assunto.

⁸ Ove il R.U.P. non fosse ancora stato nominato, la domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente.

In presenza delle condizioni di seguito specificate, tuttavia, la medesima documentazione base deve essere così integrata:

- a) **per le richieste di finanziamento di studi di fattibilità (di opere di qualsiasi importo):**
- integrazione della delibera di assunzione con l'impegno di affidare l'incarico sulla base di un Capitolato d'oneri contenente i requisiti minimi di cui all'**Allegato E** alla presente Circolare;
- b) **per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo pari o inferiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di IVA):**
- studio di fattibilità e dichiarazione di sua formale approvazione (**Allegato F**), ovvero documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 15, co. 4, del D.P.R. n. 554/99; **tali documenti sono oggetto di valutazione da parte dell'Istituto;**
- c) **per le richieste di finanziamento del concorso di progettazione o della progettazione preliminare di singole opere di importo superiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di IVA):**
- studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

Per espressa previsione legislativa⁹ il parere del nucleo di valutazione deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa.

Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva. In quest'ultima ipotesi, dunque, il parere sarà sostituito da una dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento che attesti tale circostanza (**Allegato G**);

- d) **per le richieste di finanziamento della progettazione definitiva (di singole opere di qualsiasi importo, la cui progettazione preliminare non sia stata finanziata dal FRP):**
- relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 554/99; **anche tale documento è oggetto di valutazione da parte dell'Istituto.**

La Cassa depositi e prestiti si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere le eventuali integrazioni istruttorie che si rendessero necessarie per la corretta valutazione delle istanze di anticipazione.

9.2 Concessione.

Dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della Cassa, ai sensi del comma 56 dell'articolo 1 della legge n. 549/95, concede l'anticipazione.

9.3 Affidamento dell'incarico.

Entro 6 mesi dalla data di concessione il beneficiario deve comunicare alla Cassa l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.

9.4 Erogazione.

Le anticipazioni sono somministrate, in una o più soluzioni, sulla base della domanda di erogazione e di una dichiarazione del R.U.P. dalla quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti giustificativi in possesso dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la natura e gli importi delle spese sostenute (**Allegato H**).

Dalla data di valuta di ciascun mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.

Entro 12 mesi dalla concessione l'ente deve richiedere alla Cassa l'erogazione dell'intero importo concesso. Nel caso di finanziamento contestuale di due o più fasi di "progettazione", tale termine viene elevato a 18 mesi.

⁹ Comma 56-bis, lett. a), dell'art. 1 della legge n. 549/95.

9.5 Revoca e riduzione.

La necessità di assicurare lo spedito funzionamento del Fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attività progettuali che non risultino in grado di svilupparsi secondo l'*iter* cronologico previsto, impone a questo Istituto di confermare in questa Circolare gli stringenti meccanismi di revoca e riduzione, introdotti alla fine del 2001.

La **revoca** è comminata qualora l'ente non rispetti il termine per l'affidamento (6 mesi dalla concessione) o non abbia richiesto alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale.

Avuta notizia dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato, la Cassa **riduce d'ufficio** l'anticipazione concessa all'importo contrattuale comunicato dall'ente. Allo scadere dei termini per l'erogazione totale (12 o 18 mesi dalla concessione) l'Istituto riduce d'ufficio l'anticipazione concessa all'importo effettivamente erogato.

9.6 Rimborso.

Come già esposto al punto 7, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, **triennale**, per la restituzione di tutte le somme dovute.

A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera o allo scadere del termine massimo previsto per il rimborso, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione delle somme dovute.

Le estinzioni delle anticipazioni devono avvenire in unica soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.

Al rimborso gli enti possono provvedere mediante versamento presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con richiesta di trasferimento elettronico dei fondi a favore del c/c fruttifero 29811, intrattenuto dalla CDP con la Banca d'Italia, Tesoreria Centrale dello Stato. Solo gli enti della provincia di Roma possono, in alternativa, effettuare i pagamenti della specie sul c/c postale 36332005 intestato al Tesoriere Centrale dello Stato.

Pertanto, a fronte delle somme comunque dovute può essere richiesta la trasformazione della posizione debitoria attraverso la concessione di un apposito mutuo **quinquennale**, con oneri di ammortamento a carico del bilancio del soggetto beneficiario, al tasso in quel momento vigente per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, qualora gli enti intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'Istituto, gli stessi possono richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi.

Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione.

10. Disciplina transitoria.

Le regole di funzionamento del Fondo introdotte dalla presente Circolare si applicano alle anticipazioni da concedersi e, in quanto applicabili, anche alle anticipazioni già concesse e non ancora rimborsate alla data di pubblicazione della stessa Circolare in *Gazzetta Ufficiale*.

Per le anticipazioni già concesse valgono comunque le seguenti deroghe e precisazioni:

- a) i termini massimi per il rimborso restano fissati, come previsto dalla precedente Circolare n. 1245/01, in quattro o cinque anni dalla data di prima erogazione, a seconda che sia stata finanziata, rispettivamente, la progettazione definitiva/esecutiva o la progettazione preliminare;
- b) le spese di valutazione e quelle amministrative (pari allo 0,5%) non sono più dovute;
- c) sono erogabili le anticipazioni concesse per il finanziamento degli studi di fattibilità per la costituzione delle STU.

Il direttore generale: ANTONINO TURICCHI

Allegato A

LEGGE 28.12.1995, n. 549, art. 1¹

54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.

55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.

56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

- a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
- b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo.

58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, è riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹ Come modificato e integrato, da ultimo, dall'art. 70, comma 1, della legge finanziaria 2003. Il comma 2 dello stesso articolo ha peraltro disposto l'abrogazione di due disposizioni di legge che incidevano sui meccanismi di funzionamento e sulle risorse del FRP: il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi	
PROGETTO PRELIMINARE	Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici
	Calcolo sommario della spesa
	Studio di prefattibilità ambientale
	Piano economico e finanziario di massima *
	Capitolato speciale e prestazionale **
	Relazione di indagine geologica preliminare
	Relazione di indagine geotecnica preliminare
	Relazione di indagine idrologica preliminare
	Relazione di indagine idraulica preliminare
	Relazione di indagine sismica preliminare
	Relazione di indagine archeologica preliminare
	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
PROGETTO DEFINITIVO	Relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
	Piano particellare di esproprio
	Computo metrico estimativo e quadro economico
	Studio di inserimento urbanistico
	Studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale
	Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
	Schema di contratto e capitolato speciale di appalto **
	Relazione di indagine geologica
	Relazione di indagine geotecnica
	Relazione di indagine idrologica
	Relazione di indagine idraulica
Relazione di indagine sismica	
PROGETTO ESECUATIVO	Relazione generale e specialistiche
	Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
	Particolari costruttivi e decorativi
	Computo metrico estimativo definitivo
	Quadro economico
	Elenco prezzi ed eventuali analisi
	Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
	Schemi di contratto
	Capitolato speciale di appalto
	Cronoprogramma
	Piano di manutenzione dell'opera
Piani di sicurezza e coordinamento	

* Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici

** Prestazione richiesta in caso di appalto concorso o affidamento di concessione per lavori pubblici

**Schema di Domanda/Dichiarazione
per l'accesso al Fondo Rotativo per la Progettualità**

Il sottoscritto in qualità di¹
dell'Ente.....

VISTO l'art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003;

RICHIEDE la concessione di una anticipazione dell'importo di €(euro.....);

DICHIARA sotto la propria responsabilità:

1. ATTIVITA' DA FINANZIARE^(*) (*barrare una o più voci*)

- Studio per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze
- Documenti preparatori di un concorso di idee
- Studio di fattibilità
- Documenti preparatori di un concorso di progettazione
- Premio di un concorso di progettazione
- Documenti componenti un progetto preliminare
- Documenti componenti un progetto definitivo
- Documenti componenti un progetto esecutivo

1.1. PROGETTO PRELIMINARE^(**)** (*specificare le voci da finanziare*)

- Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici
- Calcolo sommario della spesa
- Studio di prefattibilità ambientale
- Piano economico e finanziario di massima
- Capitolato speciale e prestazionale
- Relazione di indagine geologica preliminare
- Relazione di indagine geotecnica preliminare
- Relazione di indagine idrologica preliminare
- Relazione di indagine idraulica preliminare
- Relazione di indagine sismica preliminare
- Relazione di indagine archeologica preliminare
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

1.2. PROGETTO DEFINITIVO^(**)** (*specificare le voci da finanziare*)

- Relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Piano particellare di esproprio
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Studio di inserimento urbanistico
- Studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale

¹ Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il RUP non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

- Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
- Schema di contratto e capitolato speciale di appalto
- Relazione di indagine geologica
- Relazione di indagine geotecnica
- Relazione di indagine idrologica
- Relazione di indagine idraulica
- Relazione di indagine sismica

1.3. PROGETTO ESECUTIVO^(****) (specificare le voci da finanziare)

- Relazione generale e specialistiche
- Elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale
- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- Particolari costruttivi e decorativi
- Computo metrico estimativo definitivo
- Quadro economico
- Elenco prezzi ed eventuali analisi
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Schemi di contratto
- Capitolato speciale di appalto
- Cronoprogramma
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piani di sicurezza e coordinamento

2. PLAFOND DI RIFERIMENTO^(*) (Punto 1 della Circolare n.1250 del 25 febbraio 2003)

- Quota A
- Quota B
- Quota C
- Quota D

3. TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DA FINANZIARE^(*)

- Entro 6 mesi
- Dai 6 ai 12 mesi
- Dai 12 ai 18 mesi

4. DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DELL'OPERA CUI SI RIFERISCONO LE SPESE DA ANTICIPARE^(**)

-
-

5. NATURA DELL'INTERVENTO^(****)

- Nuova costruzione
- Demolizione
- Recupero
- Ristrutturazione
- Restauro
- Manutenzione straordinaria
- Completamento
- Ampliamento

6. CATEGORIA DI OPERA^(**)

- Edilizia pubblica e sociale
- Edilizia scolastica e universitaria
- Impianti sportivi, ricreativi, ricettivi
- Opere di edilizia sanitaria
- Opere di ripristino calamità naturali
- Opere di viabilità e trasporti
- Opere idriche
- Opere igieniche
- Opere nel settore energetico

7. NATURA DELL'OPERA^(**)

- Singola Opera
- Insieme di opere funzionalmente connesse

8. LOCALIZZAZIONE E FINALITÀ^(**)

-
-
-

9. CONFORMITÀ DELL'OPERA ALLE PRIORITÀ INDICATE IN SPECIFICI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE^(**) (locale – regionale – nazionale – comunitaria)

-
-
-

10. COSTO PRESUNTO DELL'OPERA/DELL'INSIEME DI OPERE^(***) €

DI CUI PER LAVORI E FORNITURE (al netto dell'IVA):
(in caso di insiemi di opere fornire indicazioni di dettaglio su ciascuna di esse)

- OPERA..... € (euro)

11. EVENTUALI ALTRE "FASI" FINANZIATE DAL FRP PER LA MEDESIMA OPERA O INSIEME DI OPERE^(*)

- per € in Posizione

12. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE^(*)**

(specificare le fonti del finanziamento e i relativi importi)

- Risorse comunitarie €
- Risorse statali €
- Risorse regionali €
- Mutui
- CDP €
 - Altri Istituti €
- Fondi di bilancio €
- Risorse private €

13. ASPETTI AMMINISTRATIVI^(*)**

(indicare, per ognuna delle seguenti voci, l'eventuale sussistenza di vincoli, l'eventuale necessità di pareri e lo stadio del relativo procedimento amministrativo)

- Titolarità immobiliare.....
- Conformità urbanistica.....
- Variante urbanistica.....
- Vincoli paesistici, storici, archeologici, idrogeologici.....
- Parere V.I.A.
- Parere CRTA.....
- Conferenza di servizi.....
- Ulteriori altri vincoli e pareri.....

.....

(luogo e data)

.....
(Nome, Cognome e Firma)

ALLEGATI:

- Delibera di assunzione dell'anticipazione di cui al punto 9.1 della Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- Delibera di assunzione dell'anticipazione di cui al punto 9.1 della Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003, integrata con l'impegno di cui al punto 9.1.a) della medesima Circolare.
- Studio di fattibilità formalmente approvato dall'ente, ovvero documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 15, co. 4, del D.P.R. n. 554/99.
- Dichiarazione circa l'approvazione dello Studio di Fattibilità, come da Allegato F alla Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- Relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 554/99.
- Studio di Fattibilità e relativa valutazione positiva del nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- Dichiarazione sostitutiva della valutazione del nucleo regionale, come da Allegato G alla Circolare CDP n. 1250 del 25.2.2003.
- Provvedimento del Presidente della Regione che certifica la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

(*) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione.

(**) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione, tranne quelle relative alla fase "1".

(***) Dichiarazione da rendere per tutte le istanze di anticipazione, tranne quelle relative alle fasi "1" e "2".

Allegato D

FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

CONSIDERATO (*esposizione dei fatti*);

VISTO l'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del Fondo Rotativo per la Progettualità, come modificato e integrato, da ultimo, dall'articolo 70 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la Circolare attuativa n. 1250 del 25 febbraio 2003 della Cassa depositi e prestiti;

DELIBERA

- 1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un'anticipazione di euro. per far fronte agli oneri per..... (*indicare la fase o le fasi progettuali e le spese tecniche di cui si richiede il finanziamento*), relativi all'intervento:(*indicare l'opera da progettare*);
- 2) di impegnarsi a restituire l'anticipazione entro 60 giorni dal perfezionamento della provvista finanziaria per la progettazione o per la realizzazione dell'opera, e comunque entro il termine massimo di tre anni dalla data di prima erogazione;
- 3) (*qualora l'ente sia soggetto alle disposizioni previste dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*) di assumere l'obbligo di effettuare il relativo impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- 4) di assumere l'obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, calcolati al tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti maggiorato del 50 per cento;
- 5) di impegnarsi al rispetto dei termini di cui ai punti 9.3 e 9.4 della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, relativamente alla comunicazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico professionale finanziato ed alla richiesta di erogazione dell'intero importo concesso;
- 6) di prendere atto che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto produrrà, a seconda dei casi, la revoca o la riduzione dell'anticipazione concessa, ai sensi del punto 9.5 della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003;
- 7) (*per le anticipazioni richieste per il finanziamento degli studi di fattibilità relativi a opere di qualsiasi importo*) di impegnarsi ad affidare l'incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità dell'opera secondo un Capitolato d'onere contenente i requisiti minimi di cui all'Allegato E della Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Certificazione di pubblicazione ed esecutività
(per gli Enti soggetti)

Oggetto: Nuove istruzioni relative al Fondo Rotativo per la Progettualità.			
Pubblico	Definitivo	CIR125020030225.doc	Pag. 14 di 18

Capitolato d'oneri
(indice dei requisiti minimi degli Studi di Fattibilità)¹

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi
2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari
3. Analisi dell'offerta attuale e prevista
4. Descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc), con verifica della disponibilità dei più importanti inputs materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili
5. Analisi delle alternative possibili
6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti)
7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi)
8. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici)
9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali
10. Contributo alla programmazione 2000-2006
11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera

¹ Il presente indice è ripreso dalle delibere Cipe 30 giugno 1999 e 6 agosto 1999, relative al finanziamento di Studi di Fattibilità per il Mezzogiorno e per il Centro-Nord.

Allegato F

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

(da utilizzare solo per le richieste relative al finanziamento della progettazione preliminare di opere di importo pari o inferiore a 4 milioni di euro per lavori e forniture, al netto dell'IVA)

Oggetto: Anticipazione di €
per la progettazione preliminare
dell'opera.....
.....
...

Il sottoscritto¹

VISTO l'art. 1, comma 56-bis, lettera a) della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, e in particolare il punto 9.1.b);

DICHIARA:

– che lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto è stato approvato dall'ente con atto
..... n. del.....

.....

(luogo e data)

.....
(Nome, Cognome e Firma)

¹ Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il R.U.P. non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

(da utilizzare solo per le richieste relative al finanziamento della progettazione preliminare di opere di importo superiore a 4 milioni di euro per lavori e forniture, al netto dell'IVA, nei soli casi in cui il nucleo regionale di valutazione non abbia espresso il suo parere entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello studio di fattibilità)

Oggetto: Anticipazione di €
per la progettazione preliminare
dell'opera.....
.....

Il sottoscritto¹

VISTO l'art. 1, comma 56-bis, lettera a) della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003, e in particolare il punto 9.1.c);

DICHIARA:

- che lo studio di fattibilità dell'opera in oggetto è stato acquisito dal nucleo regionale di valutazione e verifica di cui all'art.1 della legge n. 144/99 in data
- che il nucleo di cui sopra non ha espresso il proprio parere motivato entro il termine perentorio di 45 giorni di cui all'art. 1, comma 56-bis, lett. a) della legge n. 549/95 e succ. mm. ed ii.

.....

(luogo e data)

.....
(Nome, Cognome e Firma)

¹ Il Responsabile Unico del Procedimento ovvero, se il R.U.P. non è stato ancora nominato, il Soggetto munito della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'Ente (a seconda dei casi: il legale rappresentante, il dirigente, il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento, ecc.).

Allegato H

RICHIESTA/DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE (per tutti i soggetti beneficiari del Fondo Rotativo per la Progettualità)

Da utilizzare solo dopo la formale concessione dell'anticipazione

Oggetto: Anticipazione di €
per
.....
... posizione n.
.....

Il sottoscritto¹

VISTO l'art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Circolare CDP n.1250 del 25 febbraio 2003;

Visto/i il/i documento/i giustificativo/i di spesa ² in data ³

– **RICHIEDE** l'erogazione dell'importo complessivo di €
(euro.....);

– **DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** che la somministrazione di complessivi
€ corrisponde alle spese⁴ per le quali è
stata concessa l'anticipazione in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse.

.....
(luogo e data)

.....
(Nome, Cognome e Firma)

¹ specificare, a seconda dei casi, se trattasi del responsabile unico del procedimento, del dirigente, del responsabile del servizio, del responsabile del procedimento, del legale rappresentante;

² indicare la natura dei documenti giustificativi di spesa (*fattura, parcella professionale, ecc.*), **avendo cura di far conoscere gli intestatari degli stessi** (*nominativo società, professionista, ecc.*);

³ per ciascun documento di spesa indicare la relativa data di emissione.

⁴ indicare la tipologia di spesa riportata nel documento.